

**NUOVE FORME GIURIDICHE DEL VIVERE COLLETTIVO: LA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEL TERZO
SETTORE**

HELLEN STRAVINO*

Il dinamismo della realtà contemporanea impone al mondo di cambiare pelle ed esorta i giuristi ad abbandonare la positivistica rigidità dei modelli normativi precostituiti in favore di strumenti nuovi. Al contempo, il rinnovato contesto socio-economico evoca la forte esigenza di riscoperta della comunità ed incoraggia il moltiplicarsi di attività senza scopo di lucro che contribuiscano al sostegno dello Stato sociale. Invero, il vasto campo del non profit si inserisce nell'ordinamento legandosi all'etica delle democrazie e suggerisce che la corsa verso il profitto dei meccanismi globali di commercio non può da sola conservare in vita i sistemi democratici. Sono questi i presupposti della fondazione di partecipazione, metamorfosi dell'istituto tipico della fondazione: in attuazione del principio di solidarietà costituzionale, essa agevola il progresso sociale mediante una cooperazione tra pubblico e privato nelle politiche di welfare.

Due to the dynamism of contemporary events, jurists are called to embrace new juridical instruments, which are more suitable with a new appreciation of community. Not by chance, socio-political changes invoke the necessity of a community's rediscovery and encourage the rising of a lot of non profit activities, opening the way for a welfare State's large contribution. In very truth, the non profit field acts as a cornerstone of a democratic society and it reveals a misleading race to profit goals led by the global commerce. This is the purpose of observing the participatory foundation as a metamorphosis of the typical institute of foundation: pursuant to the constitutional solidarity principle, this new instrument combines the need of promoting a social progress with a public-private cooperation inside welfare policies.

*Studentessa di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN © 2022 H. Stravino. This is an open access article, double blind-peer reviewed, published by Firenze University Press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

SOMMARIO: 1. Profili evolutivi dell'istituto della fondazione. – 2. Il nuovo Codice del Terzo settore: connubio tra fondazione e non profit. – 3. Metamorfosi di un istituto tipico: la nascita della fondazione di partecipazione. – 3.1 Natura giuridica ed elementi strutturali della fondazione di partecipazione. – 4. Considerazioni finali.

1. *Profili evolutivi dell'istituto della fondazione.* - Per poter impostare correttamente un lavoro che abbia ad oggetto l'istituto giuridico della fondazione è doveroso volgere lo sguardo alla fluidità di tale istituto, prestando attenzione tanto alla sua dimensione temporale quanto a quella spaziale; come noto, l'istituto non gode di una definizione giuridica precisa e ciò sicuramente in ragione della sua tradizione plurisecolare, ma anche in considerazione degli innumerevoli scopi ai quali può tendere la sua attività e che hanno contribuito a renderla una dimensione elastica e adattabile. In termini definitivi ampi è possibile trovare un denominatore comune in questo: la fondazione si presenta come un ente promosso da un soggetto che destina parte del proprio patrimonio alla realizzazione di uno scopo predeterminato.

Si può considerare che prime forme di *agere* simili erano già presenti nel mondo classico, nel quale abbondavano pratiche di evergetismo¹: sia in Grecia che a Roma rientravano nel novero delle tradizioni della comunità quelle azioni che prevedevano ingenti donazioni in favore della *polis* o dell'*urbe* da parte di un individuo benestante e politicamente in vista. La *ratio* delle evergesie muta in base alla civiltà nella quale viene applicata, ma generalmente risiede in uno stretto nesso tra *megalopropieia* e filantropia², oscillando talora più verso la prima

¹ Il termine evergetismo è un neologismo coniato da André Boulanger. L'etimologia del termine è greca e deriva dall'espressione “εὐεργετέω”, che ha il significato di “compiere buone azioni”. Le ragioni promotrici delle evergesie sono state a lungo discusse nella storia della letteratura: si veda P. VEYNE in *Il pane e il circo*, Bologna, 2013, che tratta del substrato sociale alla base dell'evergetismo, cercando di cogliere il nesso tra spesa dei privati e spesa pubblica.

² Così come ricordato da Aristotele nell'*Etica Nicomachea*, la “megalopropieia” corrisponde alla generosità verso la collettività corredata da un'ingente spesa in prodotti di cui possa godere tutto il popolo. La “filantropia” nasce con il significato di “amore per l'uomo”: le coniugazioni di tale espressione sono molteplici e se ne riscontra una marcata differenziazione nel corso della storia.

in un'accezione materialistica e talaltra verso la seconda sulla base di una logica più affine a quella delle liberalità.

Per quanto utile a poter inquadrare un archetipo della fondazione, l'evergetismo di epoca classica – e con esso lo stesso significato di filantropia – risulta essere parte di un mondo ancora troppo lontano dall'idea moderna di “interesse verso il prossimo” concretizzatosi nell'intervento dei privati all'interno di meccanismi di economia pubblica: in forza di quanto considerato, l'evoluzione storica della fondazione va di pari passo con l'evoluzione della macchina statale e del ruolo (predominante o meno) che quest'ultima riserva a sé.

Con l'avvento del Cristianesimo e per tutta la durata del Medioevo, la Chiesa svolge un ruolo non indifferente rispetto alla soddisfazione di bisogni della società ed in particolar modo rivolge lo sguardo a quella parte di essa che risulta esclusa da qualsiasi tipo di tutela o privilegio. E' dunque più corretto ricondurre la nascita della fondazione alle Opere Pie di epoca medievale; è proprio in detto periodo che infatti nascono, come declinazione delle *pieae causae* ecclesiastiche, le prime fondazioni della storia del diritto: trattasi di patrimoni autonomi riconosciuti dall'autorità ecclesiastica (fondazioni ecclesiastiche) ovvero di ingenti donazioni da parte di privati con vincolo di destinazione a enti già esistenti (pie volontà)³.

Va riconosciuto che la fortuna delle Opere Pie permane sino alla nascita dello Stato liberale ottocentesco e per molti commentatori non esce eccessivamente compromessa neppure dagli interventi del legislatore liberale. Un primo intervento normativo in materia è dato dalla legge 3 agosto 1862, n. 753, che tenta di dare un primo assetto organizzativo a questi istituti; tuttavia, la regolamentazione offerta risulta poco incisiva, dal momento che non solo introduce un controllo statale blando, ma trova anche un'attuazione piuttosto

³ A. PALMA, *Le pie fondazioni e le pie volontà nella legislazione canonica*, SalvisJuribus, <http://www.salvisjuribus.it/le-pie-fondazioni-e-le-pie-volonta-nella-legislazione-canonica/>, consultato il 05.06.2022.

limitata⁴. Difatti essa prevede l'istituzione di una Congregazione di carità in ogni comune del Regno, ma il ruolo di tali enti rimane residuale rispetto alle attività caritative e assistenziali degli enti morali ecclesiastici. Un secondo significativo intervento si ha invece con la Legge Crispi del 1890⁵: con l'intento di attrarre gli enti caritativi nell'orbita dello Stato, essa impone un procedimento volto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico che conduceva l'ente ad assumere la denominazione di "Istituto pubblico di beneficenza". Sebbene permangano problemi inerenti alla gestione patrimoniale delle Opere pie e alla confusione relativa all'interferenza di rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, la L. n. 6972/1890 rappresenta sicuramente un primo tentativo di regolare in modo puntuale l'amministrazione, la contabilità e la vigilanza degli enti ecclesiastici convertiti in enti pubblici⁶.

L'idea secondo cui lo Stato deve riuscire a controllare il più possibile ogni aspetto della vita del sociale si fa senza dubbio più forte con l'avvento del fascismo: la dicotomia individuo-Stato viene surclassata in modo netto a favore del secondo elemento, in un clima di ostilità nei confronti dei corpi intermedi che non fossero espressione dell'attività di organizzazione del sociale facente capo allo Stato. Si procede dunque con la pubblicizzazione degli Istituti pubblici di beneficenza, trasformati in Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB). Il Codice civile del 1942 articola, sia per le associazioni che per le fondazioni, una disciplina scarna, ma senz'altro governata dallo Stato e che comprime molto i margini di autonomia di tali enti.

Il periodo post-bellico segna una svolta nel modo di vedere e gestire l'assistenza sociale mediante enti assistenziali e, con l'entrata in vigore della Costituzione, vengono sanciti nuovi principi che non escludono, laddove

⁴ Rif. G. GOZZOLI, *L'inchiesta sulle Opere Pie in Italia*, in *Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti*, Firenze, 1887, vol. XCI, p. 678. Cfr. S. CASSESE, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Bologna, 2014, e I. MADAMA, *Le politiche di assistenza sociale. Le politiche pubbliche in Italia*, Bologna, 2010.

⁵ Legge 3 luglio 1890, n. 6972.

⁶ Rif. CASSESE, *Governare gli italiani*, cit., p. 298.

possibile, una configurazione della dimensione dell'assistenza e della beneficenza favorevole alla contrazione del ruolo dell'autorità pubblica. Le formazioni sociali prendono nuovamente vita, con una logica di più ampio respiro, come declinazioni della personalità dell'individuo ed il principio di isonomia viene accompagnato dalla pragmaticità del principio di uguaglianza sostanziale. In aggiunta, asserendo che «l'assistenza privata è libera»⁷, non vi sono più enti paralleli all'azione della macchina statale né un'arbitraria interferenza di quest'ultima nell'economia dei privati: tutto diviene riconducibile a un unico nucleo ideale che fa capo al riconoscimento della sovranità popolare che quindi esclude un'idea di Stato concepito come personificazione di un potere lontano e non della comunità⁸.

A partire dagli avvenimenti politici ed economici che si sono verificati in tutto il globo e che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, lo Stato sociale tenta di lasciare uno spazio d'azione maggiore ai privati, riconoscendo l'importanza di una collaborazione con questi ultimi. È dunque a partire da questo momento che si assiste ad una nuova privatizzazione degli enti assistenziali.

La Corte costituzionale assume un ruolo centrale in suddetta “anabasi”, in questo ritorno dal pubblico al privato dai tratti accidentali⁹ segnato soprattutto dal tenore della sentenza 7 aprile 1988, n. 396: consentendo alle IPAB di tornare ad indossare vesti di diritto privato, essa riconosce la necessità di una spinta ulteriore verso una tipologia di fondazione con scopi di utilità sociale.

La consacrazione giuridica della tendenza dello Stato a ritirarsi avviene con la riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stato introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale all'ultimo comma dell'articolo 118. Viene così richiamata e rafforzata l'idea, per alcuni tipica della post-modernità,

⁷ Art. 38 Cost.

⁸ G. CHIARELLI, *Sovranità*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1976, vol. XVII, pp. 1043-1053.

⁹ F. MERUSI, *Sentieri interrotti della legalità: la decostruzione del diritto amministrativo*, Bologna, 2007, p. 90.

secondo cui un'ampia parte del tessuto regolativo prende forma e si evolve grazie al contributo della società civile: le comunità spesso finiscono per elaborare le norme di cui hanno bisogno, dando vita ad un diritto che proviene dal basso¹⁰. Il principio di sussidiarietà orizzontale diviene corollario della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, in tal modo, lo Stato coglie l'opportunità di decentrare e non più di accentrare, rispondendo ai bisogni della comunità. Ovviamente non tutte le materie sono possibili da regolare con tale sistema, ma indubbiamente entrano a farvi parte quelle tra esse che comprendono le formazioni sociali con funzioni assistenziali: la fondazione, dunque, nel caso di specie, è la prima a poter essere nominata.

2. *Il nuovo codice del Terzo settore: connubio tra fondazione e non profit.* -

Nell'intento di promuovere una contrazione del ruolo della sfera pubblica nei settori non lucrativi, la fondazione si presenta per sua natura come «la persona giuridica di diritto privato apparentemente più idonea»¹¹ a sopravvivere nel settore del *non profit*. Settore che rimane regolato prevalentemente da norme identificate in via di prassi fino alla riforma del 2017 (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117), riforma che introduce nell'ordinamento il nuovo codice del Terzo settore con nuove e più precise disposizioni in materia di enti assistenziali ed enti non lucrativi.

Alla base del nuovo Codice vi è l'esigenza di realizzare una specializzazione del diritto, che vada a ricomprendere le numerose leggi settoriali in un unico sistema¹². Paradossalmente, tuttavia, ciò che doveva presentarsi come un tassello de-codificatorio rispetto alle disposizioni del Codice civile, si è trasformato in un

¹⁰ Pensiero abbracciato da M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, 2012, *passim*.

¹¹ MERUSI, *Sentieri interrotti della legalità*, cit., p. 75.

¹² «Cambia [...] l'idea di codificazione. Si è in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore». Parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, emesso all'Adunanza del 14 febbraio 2005, in A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari* (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), Torino, 2017, p. 16.

nuovo processo di codificazione. Infatti, se all'apparenza il nuovo Codice si occupa di disciplinare organicamente la materia e le sue disposizioni hanno valore speciale rispetto a quelle del Codice civile, l'applicazione delle norme del Codice del '42 non è esclusa, operando in via residuale a norma dell'art. 3, L.n. 106/2016.

Anzitutto, ad associazioni e fondazioni si applicano le disposizioni generali del nuovo Codice, quali l'esercizio di attività di interesse generale (artt. 4, 5), destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro soggettivo (artt. 8, 9 ss.), bilancio e obblighi sociali e di trasparenza (artt. 13, 14, 15), iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 46-54).

In particolare, le norme del Codice che disciplinano associazioni e fondazioni sono contenute nel Titolo IV (articoli 20-31), considerato il “cuore della disciplina”¹³; nello specifico, il Capo III si caratterizza per il riferimento a taluni concetti chiave, utili ad inquadrare anche il particolare istituto della fondazione di partecipazione: principio della “porta aperta”, principio di democraticità associativa e importanza dell'organo di controllo assurgono a perno di un modello innovativo di fondazione.

Da un lato, il principio della “porta aperta” tenta di creare un equilibrio tra la procedimentalizzazione dell'ammissione di nuovi membri¹⁴ e l'autonomia statutaria del singolo ente. In stretta correlazione, poi, con la previsione di un organo assembleare, il principio di democraticità associativa comporta il rispetto del principio maggioritario e di parità di trattamento: non sono dunque ammissibili categorie differenziate di soci o partecipanti, volte a dar luogo a una differenziazione nella distribuzione dei poteri decisionali o amministrativi. Si noti che tale principio investe non solo le associazioni, ma anche le fondazioni che si caratterizzano per l'adozione di tratti tipici dell'associazione: nelle cosiddette fondazioni di partecipazione, infatti, non sarebbe possibile escludere

¹³ Ivi, p. 31.

¹⁴ MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore*, cit., p. 164.

un sistema paritario tra i partecipanti, altrimenti non verrebbero garantiti i precetti cardine in materia di formazioni sociali. È dunque pacifico che la disciplina delle fondazioni diverse da quelle tradizionali possa mutuare da quella delle associazioni, inglobando pertanto anche il previsto principio della democraticità interna. Infine, il presente Capo pone rimedio alle carenze normative relative agli organi di amministrazione e controllo presenti nel Codice civile. Con riguardo all'organo di amministrazione, è sancito il potere di rappresentanza in relazione agli amministratori: detta disposizione estende la disciplina anche alle associazioni non riconosciute e alle fondazioni di partecipazione. L'importanza dei controlli si inserisce nell'ambito della corretta assegnazione dei privilegi fiscali e pubblicistici concessi agli enti del Terzo settore: con riguardo alle fondazioni, è stabilito che esse abbiano sempre un organo di controllo e di revisione legale.

3. *Metamorfosi di un istituto tipico: la nascita della fondazione di partecipazione.* - Le numerose proposte di modifica del Libro I, Titolo II, del Codice civile nascevano da una percezione condivisa: i criteri dettati dal legislatore non erano più idonei a gestire il tessuto sociale in prossimità del nuovo millennio. La fondazione di partecipazione¹⁵ è l'esempio di come sia nata, negli ultimi anni, l'esigenza di supplire all'ormai inattuale istituto tipico della fondazione. Infatti, la semplice previsione di una fondazione per erogazione, costituita prevalentemente per via testamentaria, non risulta idonea a soddisfare qualsiasi tipo di interesse. Si tratta di un istituto capace di rispondere alle esigenze del caso concreto emergendo direttamente da esso: i meccanismi di causa ed effetto investono la fondazione di partecipazione di un ruolo significativo, ma è erroneo ritenere che il bisogno di inventare una disciplina appropriata richieda la preliminare identificazione di una casella regolativa

¹⁵ La nascita dell'istituto si deve al notaio Enrico Bellezza, secondo quanto ricordato da A. ZOPPINI, *Profili evolutivi della fondazione di partecipazione nella moderna prassi e nella legislazione speciale*, in *Fondazione italiana del notariato*, Milano, 2019, *passim*.

rigida. Sarebbe, dunque, più opportuno leggere il verbo “inventare” nel modo in cui lo ha letto Paolo Grossi: la radice latina “*invenio*” non rimanda a qualcosa creato dal niente, ma ad un diritto che viene ‘trovato’, portato ad emersione dall’esperienza di una società.

Difatti, la fondazione di partecipazione è un istituto che nasce nella prassi, ma che trova piena legittimità nella normativa vigente: le scarse norme del Codice civile si prestano a costituire una base di appoggio, figurando come cornice di un concetto che ha necessità di essere avvalorato nei suoi sviluppi fattuali¹⁶. D’altro canto, anche l’archetipo di fondazione non può che risolversi in un prototipo se si prendono in considerazione le numerose tipologie ammesse; dalle fondazioni lirico-sinfoniche a quelle culturali, dalle fondazioni bancarie a quelle universitarie: il *nomen iuris* è lo stesso, ma mutano i connotati dei singoli istituti. A emergere con chiarezza è proprio il carattere dinamico dell’istituto, ed è qui, come si immagina, che si apprezza e colloca il ruolo delle nuove fondazioni di partecipazione: uno strumento elastico in grado di adattarsi ai numerosi scopi dell’agire privato¹⁷.

Le origini di questo istituto sono da rinvenire non molti anni fa, quando, negli anni Novanta, si assiste a un cambiamento significativo del quadro istituzionale europeo che ha prodotto importanti ripercussioni nello stesso assetto politico, economico e sociale dello Stato italiano. Il trattato di Maastricht del 1992, infatti, ha posto le basi per la nascita di uno «Stato europeo moderno “più leggero”, che non gestisce ma guida e coordina»¹⁸. In attuazione del principio di sussidiarietà, si è verificata pertanto una riduzione dei fondi destinati a tutti i settori del *welfare*: ne è conseguito un impoverimento dello Stato sociale che ha provocato un esteso dibattito pubblico. In un simile contesto, la

¹⁶ E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni del Terzo Millennio. Pubblico e Privato per il non-profit*, Firenze, 1998, *passim*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ E. BELLEZZA, *Fondazioni di partecipazione. Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*. Atti del convegno del 25 novembre 2006, Firenze, *passim*.

riscoperta della fondazione può essere considerata una sorta di riscoperta della comunità¹⁹ : per operare nel miglior modo in virtù del principio “*viribus unitis*”, è servito però un nuovo strumento giuridico quale, appunto, la fondazione di partecipazione.

3.1. *Natura giuridica ed elementi strutturali della fondazione di partecipazione.*

- In primo luogo, ciò che caratterizza tale istituto è la denominazione: si tratta di una fondazione, ma che non preclude l’opportunità di associazione e consente la presenza di un’assemblea²⁰.

Nascendo come istituto ibrido, la fondazione di partecipazione non sembra possedere una natura giuridica chiara: da un lato, la sua struttura aperta, che prevede più di un fondatore e la presenza di ulteriori aderenti e sostenitori (tra i quali possono figurare anche gli enti pubblici), la avvicina a un’associazione; dall’altro permane, in linea con la disciplina tradizionale della fondazione, la necessità di perseguire uno scopo predeterminato, pur essendosi ampliato il novero delle finalità ammesse che possono essere anche diverse da quelle consistenti in erogazioni di denaro. Dunque, si determina una coesione tra elemento patrimoniale quale fine dell’ente e per questo immutabile, tipico delle fondazioni del codice civile, ed elemento personale utile nella gestione, classico delle associazioni. Sebbene i profili delineati non abbiano inficiato l’ammissibilità di tale tipo di ente, tuttavia hanno sollevato incertezza interpretativa con riguardo alla tipologia; non si è presentata una questione sull’*an*, bensì sul *quid*.

In dottrina, vi è stato chi cercava di annoverare tale istituto tra gli enti atipici del codice civile sulla base dell’abrogato articolo 12 in materia di

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Non manca, in dottrina, chi non condivide la locuzione all’interno della quale sia presente “di”, preferendo invece la denominazione “fondazione per partecipazione”, perché la partecipazione di più fondatori, sostenitori o aderenti è il mezzo attraverso il quale si permette la nascita di suddetta persona giuridica. Si veda G. SICCHIERO, *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contratto e Impresa*, 2020, vol. 36, n. 1, *passim*.

personalità giuridica²¹, anche se sembra più coerente seguire la tesi di chi ritiene che tale tipo di fondazione non sia un ente atipico: la realtà storica e concreta dell'evoluzione delle fondazioni degli ultimi anni ha infatti chiarito che l'istituto della fondazione comunemente intesa è da considerarsi un modello ampio, che si può manifestare in diverse forme²². Non casualmente, le norme del codice civile in materia di fondazioni risultano essere “neutre”, non fornendo alcuna soluzione di tipo strutturale, ma solo di tipo funzionale: quest'ultimo concetto è chiaramente esplicitato con riguardo all'ordinamento interno²³.

È infatti proprio con riguardo all'organizzazione interna che la fondazione di partecipazione si distacca dalla disciplina tipica della fondazione, in quanto sembra adottare alcuni caratteri propri delle associazioni. La pluralità di fondatori, o partecipanti, offre un sistema di *governance* sicuramente più complesso, articolato su più livelli gestionali, mediante i quali è garantita la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Sono infatti generalmente presenti un consiglio generale, un organo amministrativo, un organo di controllo ed un organo assembleare anche denominato collegio dei rappresentanti.

Oggetto, patrimonio e finalità assumono i tratti tipici della fondazione tradizionale e rimangono pressoché invariati, se non per la possibile maggiore – o minore – ingerenza del pubblico a seconda del tipo di fondazione di partecipazione: nei casi di attività “esternalizzate”²⁴ dalla pubblica amministrazione l'incidenza pubblica è molto rilevante, oltre che in relazione all'oggetto, anche con riguardo all'organizzazione, essendo quest'ultima molto affine alla struttura organizzativa degli enti statali.

²¹ E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006, pp. 38-40.

²² A. ZOPPINI, in *Le fondazioni. Dalle tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, pp. 132-133.

²³ M. MALTONI, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato. Atti del convegno del 25 novembre 2006*, Firenze, *passim*.

²⁴ *Ibidem*.

Con riguardo all'oggetto, la fondazione di partecipazione opera nell'interesse pubblico cui è preposta per il perseguimento dei fini sopra citati.

Il patrimonio è predeterminato e vincolato ad uno scopo che non sia il profitto; tuttavia, ne è ammessa una formazione *in itinere* durante la vita dell'ente, non dovendo necessariamente essere il patrimonio iniziale sufficiente al raggiungimento dello scopo prefissato.

Presentandosi come istituto frutto di elaborazioni dottrinali complesse, ma avendo un'anima semplificata, la fondazione di partecipazione risponde alle norme dettate dal codice civile in materia di statuto e atto costitutivo; si estrapolano con modalità diretta le norme inerenti alle fondazioni, per analogia quelle relative alle associazioni. A tali norme si aggiungono poi quelle di cui all'articolo 21 del Codice del Terzo settore.

4. *Considerazioni finali.* - Come noto, la fondazione di partecipazione entra a far parte dell'ordinamento giuridico italiano con l'intento di offrire uno strumento ulteriore rispetto a quello classico della fondazione. I settori maggiormente interessati dal ricorso a tale forma organizzata sono quelli *non profit*, nello specifico posti a tutela di interessi collettivi. Detto istituto nasce non solo per consentire rinnovati schemi organizzativi interni all'ente, ma anche per agevolare una collaborazione tra enti pubblici e privati e traslare l'impegno del pubblico su un piano di gestione privata.

La fondazione di partecipazione, dunque, nasce per un progetto o un ideale, per promuovere una nuova forma di cooperazione consistente in un partenariato istituzionalizzato tra pubblico e privato, dapprima affermatosi nella prassi, in seguito riconosciuto anche a livello europeo²⁵.

Negli ultimi anni, la "moda-fondazione" ha investito numerose trasformazioni di istituzioni culturali di carattere pubblico come «risposta alla

²⁵ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde relativo ai partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni*, Comunicazione del 30 aprile 2004, n. 327.

povertà delle riforme ministeriali in senso manageriale e ai limiti e alle contraddizioni di forme di innovazione gestionale negli enti locali»²⁶.

Un felice risultato si ha volgendo lo sguardo alle fondazioni di partecipazione in ambito museale: emblematico è il caso della Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino, costituita nel 2004. Essa rappresenta, per gli obiettivi raggiunti e la capacità di valorizzazione dell'arte e della cultura, uno degli esempi di massimo successo dell'impiego di un istituto innovativo in un settore secolare: assenza di lucro soggettivo, eterodestinazione del risultato, cooperazione partenariale e importanza dell'elemento personale rappresentano i presupposti per consentire al *welfare State* di riemergere dalle acque profonde nelle quali si è – ormai da troppo tempo – inabissato.

²⁶ L. ZAN, *La trasformazione delle organizzazioni culturali in fondazione: la prospettiva manageriale*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2003, n. 2, p. 4.